

BERTOLINI, *relatore*. Anche la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 111 con l'emendamento proposto dall'onorevole Vaccaro e accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 112.

« Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

« Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 108 e dal terzo dell'articolo 111 l'autorità giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finchè la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

« L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo.

« Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

« Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

« Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157 del regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, testo unico, legge comunale e provinciale. »

L'onorevole Meda propone il seguente emendamento:

« Al comma primo sostituire il seguente:

« Qualunque elettore può promuovere l'azione penale richiedendo al magistrato competente la citazione diretta dell'imputato, e costituirsi parte civile, per i reati contemplati nel presente titolo ».

L'onorevole Meda ha facoltà di parlare.

MEDA. Il testo dell'articolo 112 che ci propone oggi la Commissione nel suo primo comma non è se non la riproduzione di quello vigente, il quale risale al 1882 e fu voluto così solamente dal Senato, su proposta del relatore onorevole Lampertico: infatti nella dizione primamente approvata dalla Camera, l'articolo suonava così: « Qualunque elettore può promuovere l'azione

penale, e costituirsi parte civile per i reati contemplati dalla presente legge ». Il Senato, trasformando l'infinito e *costituirsi* nel gerundio *costituendosi*, volle affermare il concetto che la facoltà dell'elettore di promuovere l'azione penale deve ridursi alla sua facoltà di costituirsi parte civile.

Ma il pensiero della Camera era stato ben altro: la Camera aveva inteso che con quell'articolo si istituisse una vera e propria azione popolare, e che l'elettore avesse quindi la facoltà di promuovere l'azione penale, indipendentemente dal pubblico ministero. Ma poichè era dubbio se a questo concetto rispondesse pienamente la dizione proposta dalla Commissione, l'onorevole Serra ne aveva chiesto conto nella seduta del 24 giugno 1881 all'onorevole Mancini, il quale aveva risposto con queste precise parole: « Il pubblico ministero è per essenza il vindice di tutti i reati nei quali ha luogo l'azione pubblica, la quale a lui sempre appartiene. Potrebbe tuttavia, trattandosi di reati correzionali, usare della citazione diretta anche l'elettore, perchè nella materia correzionale non è sempre necessario che il pubblico ministero faccia la richiesta di procedersi; ma anche da sè la parte offesa può servirsi del mezzo della citazione diretta. Tale è il senso per altro abbastanza chiaro della prima parte dell'articolo ».

Senonchè ora è scomparsa la figura dei reati correzionali, ed io mi auguro di non vederla risorgere nel nuovo codice di procedura penale, che pure si ispira a qualche tendenza di estensione dell'azione popolare vera e propria...

STOPPATO. Non è così.

MEDA. Io rilevo soltanto una tendenza; e l'ha notata, del resto, anche ieri il primo oratore che ha parlato aprendo la discussione del nuovo codice di procedura.

Ora, anche la formula adottata dalla Camera nel 1881 non sarebbe sufficiente a sancire nella legge l'azione popolare; perocchè è chiaro che riconoscere all'elettore la facoltà di promuovere l'azione penale, senza quella di sostituirsi al pubblico ministero nella richiesta di citazione, significa nient'altro che riconoscergli quello che già gli appartiene per diritto comune, e cioè la facoltà di sporgere una denuncia, la quale potrebbe anche non avere seguito alcuno.

È indispensabile quindi, se vogliamo davvero l'azione popolare, accogliere l'emendamento da me proposto al comma primo, integrandolo coll'altro che si riferisce al comma secondo.